COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

ALLEGATO ALL'ATTO CONSILIARE N. 123 DEL 19/12/2007

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Civitanova Marche, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Leg.vo 30.06.2003, n° 196 recante il " Codice in materia di protezione dei dati personali ", in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004 e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Civitanova Marche nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza . Iniziative coordinate di controllo del territorio.

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Civitanova Marche dal D.Leg.vo 18.08.2000, n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977, n° 616 , dalla L. 7.03.1986 , n° 65 , nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.

2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

a. attivare un sistema di supporto alla Protezione Civile nel territorio comunale;

b. attivare uno strumento di controllo di porzioni del territorio dove si verificano situazioni che creano allarme sociale ;

c. individuare, in tempo reale, situazioni caotiche o di imminente pericolo causate al traffico veicolare in modo da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia Municipale;

d. rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

e. presidiare gli accessi degli edifici comunali dall'interno e dall'esterno;

f. verificare le adiacenze di uffici comunali;

g. tutelare il patrimonio pubblico mediante il controllo di specifici luoghi pubblici del territorio comunale (parchi e aree verdi , impianti sportivi , monumenti e luoghi di interesse storico – artistico, scuole, percorsi urbani ed extraurbani, ecc…);

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Comune di Civitanova Marche promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle Autorità ed Organi anzidetti.

Art. 3 - Principi generali e definizioni

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

a. principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

b. principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

c. principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

d. principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività di interesse pubblico, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

2. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a. per "***banca di dati***", il complesso di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b. per il "***trattamento***", tutte le operazioni o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c. per "***dato personale***", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d. per "**dati identificativi** ", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

e. per " **dati sensibili** ", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica , le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale , nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

f. per " **dati giudiziari** " , i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) , del D.P.R. 14 novembre 2002, n° 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

g. per "***titolare***", il Comune di Civitanova Marche, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

h. per "***responsabile***", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

i. per " **incaricati** ", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile ;

l. per "***interessato***", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

m. per "***comunicazione***", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n. per "***diffusione***", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

o. per "***dato anonimo***", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
p. per "***blocco***", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
q. per "***Codice***" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Notificazione
1. Il Comune di Civitanova Marche, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del Codice e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 – Responsabile del trattamento
1. Il Sindaco provvederà ad individuare il Responsabile del trattamento nella figura del Comandante della Polizia Municipale e di altri eventuali soggetti da individuare esclusivamente tra le figure riportate in elenco all'art. 10, comma 4, del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lett. e) del Codice.
2. Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.
3. Il Responsabile ai fini del disposto dell'articolo 30 del Codice, nomina gli incaricati del materiale trattamento, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
Gli incaricati debbono essere di numero ristretto ma sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati e sono individuati tra gli operatori di Polizia Municipale in servizio di ruolo.
4. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli operatori dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
5. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
7. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso all'apparato dedicato all'archiviazione delle immagini, nonché le parole chiave (password) per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Art. 6 – Centrale Operativa, modalità di raccolta , trattamento , conservazione dei dati.
1. La Centrale Operativa del Sistema di videosorveglianza è ubicata presso il Comando di Polizia Municipale, in area dedicata e non accessibile ai non autorizzati.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
d. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 2 , comma 2, con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.

e. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
4. I dati saranno raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza che saranno progressivamente installati nei punti che verranno individuati con deliberazione di Giunta comunale. L'Amministrazione comunale è tenuta a redigere e a mantenere un elenco aggiornato degli impianti di videosorveglianza installati nel territorio, presso le strutture pubbliche, gli edifici comunali e/o quelli ospitanti servizi gestiti dal Comune.
5. Gli impianti di videsorveglianza di cui al precedente comma 2 devono avere le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente comprensiva dei provvedimenti del Garante e comunque nella forma più restrittiva necessaria per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
7. Possono essere realizzate sale di controllo, previa autorizzazione del titolare del trattamento dati ed accordi sottoscritti, su richiesta degli Organi di polizia giudiziaria.

Art. 7 – Conservazione delle registrazioni.
1. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la sala di controllo non è presidiata.
2. Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di 24 ore, trascorse le quali vi è la cancellazione automatica di ogni supporto anche mediante la sovrapposizione a quelle vecchie, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati, fatte salve le esigenze di ulteriore conservazione in relazione a Festività o chiusura di Uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. La conservazione dei dati non potrà comunque superare una settimana dalla rilevazione.
3. Qualora sia stata formalizzata una denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca degli autori responsabili saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti commessi e alle relative indagini dell'Autorità giudiziaria o di Polizia,
4. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti, previa cancellazione delle immagini registrate. La distruzione è subordinata al preventivo assenso dell'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 8 – Informazioni rese al momento della raccolta. Pubblicità.
1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dal Codice e dal provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza a cura del Garante per la protezione dei dati personali del 29.4.2004 e successive modifiche ed integrazioni, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere in modo visibile un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la dicitura " Area videosorvegliata ".Gli interessati dovranno essere informati anche nel caso venga utilizzata la videosorveglianza in occasione di eventi o spettacoli eccezionali. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
2. L'Amministrazione comunale comunica ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videsorveglianza, così come eventuali incrementi dimensionali dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo mediante:
a) pubblicazione del presente Regolamento nelle modalità previste dallo Statuto;
b) installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1;
c) pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla rete civica comunale www.comune.civitanova.mc.it

Art. 9 – Limitazioni nell'utilizzo degli impianti

1. Le immagini raccolte e registrate non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art. 2.

2. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970, n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati presso le Scuole se non negli orari di chiusura degli Istituti a garanzia del diritto alla riservatezza dello studente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 249/98, e a tutela dei minori.

3. Sarà cura del Responsabile dell'impianto, o suo delegato, sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

4. Sarà cura del Responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle Forze dell'Ordine, compreso il personale della Polizia Municipale.

5. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

6. I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

7. I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale non potranno essere collegati con altre banche dati ma, eventualmente, utilizzati per gli scopi previsti dal punto d) dell'art.2 , comma 2.

Art. 10 – Sicurezza e accesso ai dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso le centrali operative, idoneamente protette e custodite, alle quali possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alle centrali operative altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

2. Presso ciascuna centrale operativa è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di accesso e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati del registro.

3. I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del Codice in quanto possono contenere le informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) dello stesso Codice e dovranno essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.

4. Per Organi di polizia giudiziaria , ai fini del presente Regolamento, si intendono:
- il Questore di Macerata o suo delegato;
- i Dirigenti, Commissari ed Ispettori della Polizia di Stato o loro delegati;
- il Comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata o suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Macerata o suo delegato;
- il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
- i Comandanti locali della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri o loro delegati;
- il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale o suo delegato;
- il Comandante locale della Compagnia della Guardia di Finanza o suo delegato.

E' vietata la visione , la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema a tutti gli altri soggetti non compresi nella elencazione di cui sopra.

Art. 11 – Uso delle telecamere

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

2. Le telecamere installate consentono tecnicamente riprese video a colori in condizione di sufficiente illuminazione naturale, artificiale. Le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di dispositivo infrarosso per la visione notturna.

3. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della Ditta fornitrice del sistema.

4. La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non a seguito indicazione del responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.

5. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi :

a. controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione di ciascuna telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo a causa dello spostamento dei soggetti interessati;

b. comunicazione, anche verbale o telefonica , di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;

c. supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

6. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) ad ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute o impossibilitate legalmente all'esercizio dei propri diritti, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro i termini previsti dalla legge.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Civitanova Marche effettuerà una delle azioni previste dall'art. 16 comma 1 del Codice.

Art. 14 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici , esclusi gli enti pubblici economici , è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

Art. 15 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n° 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni , è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 5.

Art. 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

Art. 17 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà trasmesso agli Organi di Polizia Giudiziaria indicati all'art. 10 e pubblicata sulla rete civica comunale www.comune.civitanova.mc.it

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.